

La convenzione di lavoro ed emigrazione fra l'Italia e il Brasile

1. Le trattative che con varie vicende erano da tempo intavolate col Governo federale del Brasile per la negoziazione di accordi in materia di emigrazione e lavoro hanno portato alla conclusione di una convenzione, che è stata firmata a Roma l'8 ottobre 1921 dai plenipotenziari dei due Governi, il Commissario generale dell'emigrazione, comm. De Michelis, e l'Ambasciatore del Brasile, Dr. Souza Dantas. Un primo progetto di trattato generale di lavoro e d'emigrazione, elaborato dal Commissariato dell'emigrazione col parere favorevole del Consiglio superiore dell'emigrazione, era stato presentato, fino dal marzo 1920, al Governo federale del Brasile, che però ritenne di sottoporre al Governo italiano un contro-progetto notevolmente diverso. In seguito a ciò, un nuovo schema di convenzione, informato a criteri più semplici che permettessero di non ritardare la conclusione di un accordo sulle questioni sulle quali era più facile un'intesa, fu concretato dal Commissariato generale dell'emigrazione. La convenzione, firmata a Roma, ha adottato presso che integralmente tale nuovo schema italiano (1).

2. Lo scopo e la portata della convenzione sono chiaramente espressi nel preambolo, in cui, mentre si afferma il comune intendimento dei due Governi di addivenire alla negoziazione di un trattato generale di emigrazione e lavoro, si riconosce l'opportunità di un accordo che « stabilisca fin da ora l'eguaglianza di trattamento tra i cittadini dei due paesi per ciò che concerne i benefici delle leggi riguardanti gli infortuni sul lavoro e contenga le misure necessarie per agevolare in quanto possibile il movimento migratorio fra i due paesi ed il trattamento dei lavoratori immigranti ». In conformità a tale programma la convenzione risulta dagli articoli seguenti:

(1) v. il testo in questo *Bollettino*, pag. 672.

Art. 1. Le indegnità, i benefici ed i privilegi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sulla riparazione degli infortuni sul lavoro saranno accordati in ciascuno dei due paesi ai cittadini dell'altro ed ai loro beneficiari legali che a ciò avranno diritto senza condizioni di residenza o altra condizione, la quale non sia richiesta per i nazionali.

La materia della responsabilità degli imprenditori o padroni per gli infortuni sul lavoro è stata regolata in Brasile con la legge 15 febbraio 1919, n. 3724, completata dal relativo regolamento 12 marzo 1919, n. 13498 (1). Il principio, a cui si informa il sistema adottato dalla legislazione brasiliana, differisce da quello della vigente legislazione italiana, che sia per gli infortuni industriali sia per gli infortuni agricoli attua l'obbligo di responsabilità obiettiva degli imprenditori o padroni per gli infortuni sul lavoro, di cui restino vittime gli operai o lavoratori dipendenti, mediante l'obbligo dell'assicurazione-infortuni. La legislazione brasiliana è, come l'italiana, informata al criterio cosiddetto del rischio professionale, per cui l'infortunio sul lavoro è contemplato come un fatto che dà luogo all'obbligo di indennizzo dell'imprenditore o padrone indipendentemente da ogni presupposto di colpa di lui ed anche quando l'infortunio sia dovuto a colpa (non dolo) dell'operaio. Ma la legge brasiliana, simile in ciò alla legge argentina, non obbliga gli imprenditori o padroni a garantire la loro eventuale responsabilità per gli infortuni mediante un'assicurazione, lasciando in facoltà di essi di fare un'« assicurazione individuale o collettiva degli operai dipendenti presso una Compagnia di assicurazione debitamente autorizzata a trattare gli infortuni sul lavoro, sia per il pagamento delle indennità, sia per la prestazione di soccorso medici, farmaceutici e ospitalieri ». (Reg. art. 20).

La responsabilità padronale per gli infortuni sul lavoro si estende, secondo la legge speciale brasiliana, agli operai addetti ad imprese e servizi, che non si limitano a quelli strettamente

(1) V. testo in *Bollettino dell'emigrazione*, XVIII (1919), n. 3, pag. 27 e XIX (1920), n. 1, pag. 31.

industriali. Mentre in Italia, attualmente, vigono due leggi diverse per gli infortuni industriali e per gli infortuni sul lavoro agricolo, in Brasile vi è un'unica legge, la cui sfera d'applicazione si estende, in parte, ai lavori agricoli ed ai lavori di costruzione (1). È anche da rilevare che secondo la legislazione brasiliana si considera infortunio sul lavoro, agli effetti dell'obbligo padronale di indennizzo, anche « la malattia contratta esclusivamente per l'esercizio del lavoro, quando questo sia di natura da causarla solo di per sé e dal momento che determini la morte dell'operaio, o la perdita totale o parziale, permanente o temporanea, di capacità al lavoro » (2).

L'obbligo del padrone o imprenditore ha per contenuto: a) la prestazione dei soccorsi medici e farmaceutici e, quando siano necessari, gli ospitalieri dal momento dell'infortunio (art. 13); b) il pagamento di un'indennità, calcolata, secondo i casi, in base al salario annuo che, a tale effetto, non può essere superiore a 2400 *milreis* (art. 6). L'indennità in caso di incapacità totale e permanente è uguale a tre volte il salario annuo dell'infortunato (art. 8); se l'incapacità permanente è solo parziale l'indennità, entro certi limiti, è determinata in base al grado dell'incapacità (art. 10). In caso di incapacità temporanea totale l'indennità è di metà del salario giornaliero (art. 9). In caso di infortunio mortale, l'obbligo di indennizzo si concreta verso il

(1) Avuto riguardo alla natura dei lavori, in cui sono prevalentemente impiegati i lavoratori italiani emigrati nel Brasile, giova rilevare che a norma dell'art. 6 del regolamento i lavoratori addetti ai seguenti lavori sono compresi fra quelli cui si estendono i benefici della legge brasiliana sugli infortuni:

servizi agricoli (erpicatura, aratura, seminazione, coltivazione, raccolto, ecc.), inclusi i servizi preparatori e complementari (estirpazione, irrigazione, disseccamento, migliorie, ecc.), per i quali si impiegano motori inanimati;

esecuzione, conservazione, riparazione o demolizione di costruzioni di qualunque specie, fra cui si comprendono: lavori idraulici, ponti, canali, opere portuali, strade rotabili e vie di campagna, ecc.;

trasporti di ogni natura.

(2) Il Regolamento 12 marzo 1919 qualifica, a titolo dichiarativo, come malattie professionali, le seguenti: l'avvelenamento col piombo, mercurio, rame, fosforo, arsenico o coi suoi derivati, la pneucomoniosi, la tabaccosi polmonare, l'oftalmia ammoniacale, il solfo-carbonismo, l'idrocarburi.

coniuge superstite dell'operaio ed i suoi eredi necessari secondo le disposizioni del codice civile (1). La misura dell'indennità varia secondo che si ha o no concorso del coniuge e di eredi necessari. In caso di concorso del coniuge e di eredi necessari, l'indennità è uguale al salario di tre anni della vittima; il coniuge superstite avrà diritto a metà di tale indennità, e gli eredi necessari all'altra metà secondo il diritto comune. Se la vittima lascia soltanto il coniuge, che però non sia divorziato per colpa propria o volontariamente separato, l'indennità a lui spettante è uguale al salario di due anni. L'indennità dovuta agli eredi necessari è pure uguale al salario di due anni, se manca il coniuge. In mancanza sia di eredi necessari sia del coniuge non divorziato per colpa propria o volontariamente separato, se la vittima lascia una persona vivente a suo carico ad essa è dovuta un'indennità uguale al salario di un anno. In ogni caso, oltre l'indennità ai superstiti, è dovuta la somma di 100 *milreis* per spese di seppellimento.

La legge brasiliana 15 gennaio 1919, che ha carattere di legge d'ordine pubblico, non limita l'obbligo padronale di indennizzo ai soli operai di cittadinanza brasiliana. La cittadinanza dell'operaio è giuridicamente irrilevante agli effetti della responsabilità del padrone, che si estende a tutti gli individui di qualunque sesso, maggiorenni o minorenni, che sono addetti ai la-

(1) Il fatto che la legge brasiliana, a differenza di altre, designi con l'espressione «eredi necessari» i superstiti aventi diritto all'indennità non significa, evidentemente, che il diritto dei superstiti all'indennità sia configurato come un diritto ereditario. Il diritto all'indennità è un diritto proprio del superstite. L'espressione usata dalla legge brasiliana non è che un modo di individuazione dei superstiti, a cui è attribuito il diritto di concorrere all'indennità: in altri termini, agli effetti della legge sugli infortuni, sono superstiti, a cui spetta, insieme col coniuge, di concorrere all'indennità, quelle persone che secondo il codice civile brasiliano sono «eredi necessari» dell'operaio morto per infortunio. Si comprende, quindi, come tale determinazione degli «eredi necessari», essendo fatta esclusivamente agli effetti della legge sugli infortuni, è fatta in base alle norme del codice civile brasiliano anche quando trattasi di stranieri: ma essa resta del tutto indipendente dalla determinazione degli eredi agli effetti della successione ereditaria, la quale secondo il diritto brasiliano (Intr. C. C. art. 14) è regolata dalla legge nazionale del defunto, salvo che questi fosse ammogliato con una brasiliana od abbia lasciato figli brasiliani, nei quali casi è regolata dalla legge brasiliana.

vori contemplati dalla legge. A questo riguardo, la legge brasiliana non si differenzia dalla legge italiana nè in generale dalle leggi speciali vigenti negli altri paesi. Ma per ciò che concerne il trattamento dei superstiti la legge brasiliana si allontana dal principio della incondizionata assimilazione degli stranieri ai cittadini, a cui è informata la legge italiana. La qualità di straniero non è per sè stessa uno stato soggettivo, che secondo la legge brasiliana escluda il coniuge o gli eredi necessari dell'operaio morto per infortunio nel Brasile dal diritto all'indennità, in quanto anche la legge brasiliana non limita tale diritto ai superstiti aventi la cittadinanza brasiliana, ma un trattamento differenziale è fatto ai superstiti stranieri in quanto per essi, ai fini del diritto all'indennità, si esige una condizione di fatto non richiesta per i nazionali: la residenza in Brasile all'epoca dell'infortunio. In conseguenza di tale norma (art. 27), i superstiti, residenti in Italia dei lavoratori italiani immigrati nel Brasile, si trovano esclusi nella maggior parte dei casi dal diritto all'indennità.

Il richiamo, che si è fatto, delle disposizioni fondamentali della legge brasiliana sugli infortuni, permette di apprezzare esattamente il valore dell'art. 1° dell'accordo, ora concluso, per ciò che concerne il trattamento degli italiani in Brasile in materia di infortuni sul lavoro. Mentre da tale articolo nessun obbligo deriva allo Stato italiano che esiga una modificazione delle norme legislative vigenti in materia di infortuni sul lavoro, in quanto le leggi italiane già assimilano incondizionatamente i brasiliani, come tutti gli altri stranieri, ai cittadini, il Brasile, con tale articolo, assume verso l'Italia l'obbligo di non esigere, per gli italiani superstiti di un operaio morto per infortunio nel Brasile, la condizione della residenza in Brasile al momento dell'infortunio per avere il diritto all'indennità. In altri termini la norma dell'art. 27 della legge brasiliana 15 gennaio 1919, non dovrà applicarsi ai superstiti di cittadinanza italiana. E questo, allo stato attuale della legislazione del Brasile, la portata pratica dell'art. 1 dell'accordo. Tale articolo, peraltro, ha un contenuto più ampio, in quanto, indipendentemente dalla legislazione ora vigente, in base ad esso il Brasile (e reciprocamente l'Ita-

lia) sarà obbligato, fino a che sarà in vigore l'accordo, ad accordare ai cittadini italiani, lavoranti in Brasile, i benefici delle leggi, anche future, sulla riparazione degli infortuni del lavoro, senza esigere per essi, come condizione per l'acquisto o la continuazione del godimento di tali benefici, il requisito della residenza in Brasile, nè subordinare il diritto a tali benefici ad altra condizione, che non sia richiesta per i nazionali.

Art. 2. I contratti di lavoro, individuali e collettivi, conchiusi in Italia da lavoratori italiani e da eseguirsi nel Brasile, vi avranno piena efficacia in quanto non siano contrari all'ordine pubblico.

La determinazione del contenuto giuridico di questo articolo non si può fare senza un richiamo ad alcune norme del sistema di diritto internazionale privato vigente nell'ordinamento giuridico del Brasile. L'art. 13 dell'Intr. al C. C. brasiliano per la sostanza e gli effetti delle obbligazioni assume come regolatrice la legge del luogo, in cui furono contratte, salvo che le parti abbiano concordato di riferirsi ad una legge diversa. Ma a questo principio generale lo stesso articolo pone alcune limitazioni nel senso che per alcune categorie di rapporti obbligatori, anche se costituiti all'estero, è dichiarata applicabile, in via assoluta ed esclusiva, la legge brasiliana. Fra tali rapporti l'art. 13 comprende i contratti stipulati in paese straniero, quando sono eseguibili in Brasile. Ora, l'art. 2 della convenzione, stabilendo che i contratti di lavoro, individuali e collettivi, stipulati in Italia da lavoratori italiani e da eseguirsi nel Brasile «vi avranno piena efficacia in quanto non siano contrari all'ordine pubblico», pone una disposizione, che, rispetto all'ordinamento giuridico brasiliano, si tradurrà in una norma interna di diritto internazionale privato, in base alla quale per i contratti di lavoro conclusi in Italia da lavoratori italiani e da eseguirsi in Brasile, non si applicherà l'eccezione che per i contratti stipulati all'estero, eseguibili in Brasile. L'art. 13 della Intr. al C. C. brasiliano fa al principio generale, in esso adottato, della *lex loci contractus*. In altri termini i contratti di lavoro, stipulati in Italia, da emigranti italiani per il Brasile,

saranno regolati nell'ordinamento giuridico brasiliano secondo la legge del luogo in cui furono stipulati, allo stesso modo che l'ordinamento giuridico italiano per il regolamento di un contratto commerciale, stipulato, ad esempio, fra un italiano ed un brasiliano in Brasile, anche se è eseguibile in Italia, fa proprie le norme brasiliane relative a tale categoria di rapporti. La riserva circa l'ordine pubblico, affermata nell'art. 2, non è che il richiamo al limite generale del c. d. ordine pubblico, a cui, nel diritto brasiliano (Intr. C. C., art. 17), come in tutti gli ordinamenti, sono subordinate, nel loro concreto funzionamento, le norme generali ed astratte che per il regolamento di determinate categorie di rapporti richiamano le norme di altri ordinamenti designati in base a qualche criterio di riferimento.

La portata pratica dell'art. 2 della convenzione, considerato sotto l'aspetto ora esaminato, è da valutarsi tenendo presente che le norme vigenti in Italia sui contratti di arruolamento di lavoratori per l'estero regolano tali contratti con disposizioni che nell'intento di assicurare un'adeguata tutela dell'interesse dell'emigrante limitano notevolmente il campo in cui l'accordo contrattuale delle parti può determinare il contenuto del negozio giuridico, regolando in via assoluta e inderogabile alcune parti di esso. In base all'art. 2 della convenzione, l'ordinamento giuridico brasiliano, designando come regolatrice dei contratti di lavoro stipulati in Italia la *lex loci contractus*, viene a munire della propria garanzia le norme speciali alle quali sono soggetti in Italia i contratti di lavoro.

Nell'art. 2 della convenzione, poi, non è da vedersi una disposizione, i cui effetti si limitano a determinare una norma di diritto internazionale privato, che il Brasile si assume di adottare nel proprio ordinamento. Si deve rilevare che i contratti di lavoro degli emigranti, e soprattutto i contratti collettivi, sono dei rapporti, che per la loro natura e per le condizioni dei soggetti fra i quali si stabiliscono, non vengono presi in considerazione soltanto sotto l'aspetto di negozi di diritto privato, ma interessano, sotto vari riguardi, l'attività amministrativa dello Stato. Come l'Italia, paese d'emigrazione, regola l'arruolamento in Italia di lavoratori per l'estero mediante l'intervento di organi ammini-

strativi, così nei paesi di immigrazione l'arruolamento di immigranti dà luogo, in grado maggiore o minore, ad attività di polizia amministrativa sia a tutela degli immigranti, sia a tutela degli interessi generali. Ora, il contenuto della disposizione dell'art. 2 della convenzione è tale da spiegare un'efficacia, sia pure meno precisamente determinata, anche nei riguardi dell'attività amministrativa del Brasile. L'obbligo, che il Brasile si assume, di riconoscere piena efficacia ai contratti di lavoro, individuali o collettivi, conclusi in Italia, importa, evidentemente, anche l'obbligo per il Brasile che gli organi amministrativi, che sono preposti ai servizi dell'immigrazione e che esplicano l'attività di polizia generale, non solo abbiano ad astenersi da ogni azione diretta ad impedire, che i contratti di lavoro abbiano esecuzione, in quanto non siano contrari all'ordine pubblico, ma anche di prestare la loro attività, nei limiti ad essi consentiti dal diritto interno, per assicurare che tali contratti siano osservati dagli imprenditori o padroni non meno che dai lavoratori. Così, per esempio, se un *fazendeiro* venisse manifestamente meno agli impegni contrattualmente assunti verso gli immigranti italiani da lui arruolati in Italia e questi, indipendentemente dall'esercizio delle azioni giudiziali, chiedessero l'intervento delle autorità brasiliane competenti, tali autorità dovrebbero usare dei poteri, di cui sono investite, per ottenere che il contratto di lavoro sia rispettato. L'efficacia dell'art. 2 dell'accordo sotto l'aspetto che ora si considera, non è, manifestamente, suscettibile di una precisa determinazione. Ma ciò non esclude che nell'articolo si debba vedere la posizione di un principio, la cui efficacia non resta estranea al campo dell'attività amministrativa. Questo aspetto dell'accordo emergerà con la maggiore evidenza dalle disposizioni formulate in successivi articoli (1).

(1) Merita di essere rilevato che la disposizione dell'art. 2 della convenzione si uniforma ad un principio che figura nelle conclusioni della Commissione internazionale dell'emigrazione, nominata dall'Ufficio Internazionale del Lavoro. Sul tema dei «reclutamenti collettivi all'estero» la Commissione, infatti, adottò, una risoluzione in cui, fra l'altro, è formulato il seguente principio: «I contratti stipulati nei paesi di emigrazione avranno piena efficacia nel paese di immigrazione salvo per le clausole contrarie all'ordine pubblico». V. *La Commissione internazionale dell'emigrazione in Bollettino dell'emigrazione*, XX (1921), pag. 482.

Art. 3. I due Governi faciliteranno la conclusione e l'esecuzione degli accordi, che le Amministrazioni competenti degli Stati Uniti del Brasile potranno prendere col Commissariato Generale dell'emigrazione italiano per l'avviamento e le condizioni d'impiego di lavoratori italiani, a condizione che gli accordi in questione siano precedentemente sottomessi all'approvazione del Governo federale e dello Stato nel quale dovranno essere eseguiti.

Questo articolo, insieme con il precedente, occupa nell'attrezzatura della convenzione, considerata dal punto di vista dei suoi obiettivi pratici, una funzione fondamentale. Il disciplinare in modo dettagliato in un trattato tutte le questioni concernenti l'avviamento ed il trattamento degli immigranti italiani in Brasile avrebbe incontrato, allo stato attuale, serie difficoltà. In sostanza, la convenzione ha inteso di superare le difficoltà di un diretto, uniforme e fisso regolamento di tali complesse questioni rimettendo questo compito a strumenti di altra natura, meno solenni, ma più flessibili, e posti, per così dire, sotto la protezione della convenzione. Questo procedimento, suggerito dalla opportunità e corrispondente anche alle esigenze derivanti dalla notevole varietà di condizioni ambientali offerte da un paese così vasto come il Brasile, è stato foggato dalla convenzione con gli art. 2 e 3, contemplando come strumenti, da cui sarà in concreto disciplinato il trattamento degli emigranti, due tipi di atti: da una parte il contratto di lavoro stipulato in Italia previa approvazione del Commissariato ed avente piena efficacia in Brasile e dall'altra gli accordi che le Amministrazioni competenti degli Stati del Brasile, con l'approvazione del Governo federale, potranno prendere col Commissariato generale dell'emigrazione per l'avviamento e le condizioni d'impiego di lavoratori italiani. In tali accordi, che saranno presi dalle Amministrazioni competenti degli Stati del Brasile col Commissariato, saranno determinate le condizioni di trattamento, con la garanzia delle quali potrà essere autorizzato l'avviamento di emigranti italiani. Si comprende, quindi, la funzione importante che per la messa in valore della convenzione è riservata ai contratti ed agli ac-

cordi, a cui essa rinvia. Saranno essi gli strumenti, suscettibili di ogni adattamento alla varietà dei casi, per mezzo dei quali verrà, in concreto, regolato il trattamento dei lavoratori, che emigreranno in Brasile. Da tali contratti ed accordi dipenderà quindi, la maggiore o minore larghezza con la quale gli Stati del Brasile potranno ottenere in Italia la forza di lavoro di cui hanno bisogno. Attraverso tali contratti ed accordi, poi, potrà venire elaborandosi un sistema di principi, che, quando saranno consolidati dall'esperienza, potranno senza difficoltà essere opportunamente tradotti nella forma di articoli di un trattato di emigrazione e lavoro (1). È sotto questo punto di vista, particolarmente, che è da valutarsi la funzione degli art. 2 e 3 della convenzione. In essi è da vedersi il procedimento attraverso il

(1) A questo riguardo, giova rilevare, che già il Commissariato generale dell'emigrazione ha concordato con alcune organizzazioni padronali dello Stato di S. Paolo (che, come è noto, è fra gli Stati del Brasile quello più adatto al collocamento di emigranti), un tipo di contratto di lavoro sulla base del quale sarebbero regolati i rapporti fra i lavoratori italiani e le *fazendas*. Tale contratto-tipo, a cui i contratti singoli si uniformerebbero, disciplina anzitutto, in modo dettagliato, i rapporti fra le parti per ciò che concerne più direttamente il contenuto specifico del contratto, cioè il rapporto di lavoro nella *fazenda*, ma contiene, anche, non poche clausole, che sia per il loro contenuto meno direttamente connesso con i rapporti patrimoniali specifici del contratto, sia, soprattutto, per la loro inserzione in tutti i contratti, che saranno stipulati in Italia, assumono un particolare rilievo nel senso accennato nel testo. Tali clausole, infatti, attraverso la forma giuridica di clausole contrattuali di diritto privato, ma non ignorate ed anzi approvate dai Governi, creano nei proprietari degli obblighi diretti ad assicurare ai lavoratori arruolati alcune condizioni generali di trattamento, le quali, consolidandosi attraverso l'esperienza e la diffusione delle clausole contrattuali, potranno in avvenire essere assunte ad oggetto di disposizioni di un trattato di lavoro e trasformarsi così, senza difficoltà, da condizioni contrattualmente stabilite in condizioni legali, con la garanzia derivante dall'essere contemplate da un accordo di diritto internazionale. Si potrà, in altri termini, verificare un fenomeno di conversione analogo a quello abbastanza frequente nel diritto interno e specialmente nel campo del diritto del lavoro: che, cioè, certe clausole contrattuali, sorte spontaneamente e consolidate dalla pratica, sono le anticipazioni della legge, che all'ora opportuna ne opera, senza contrasto, la conversione in norme generali ed inderogabili.

Sotto questo punto di vista, come clausole che surrogano, in un certo senso, negli effetti pratici, il trattato di lavoro, e ne preparano la conclusione, sono notevoli le seguenti inserite nei contratti, di cui è parola:

l'obbligo della *fazenda* di mantenere le scuole necessarie per l'istru-

quale può compiersi, si direbbe per formazione spontanea, la elaborazione di quel Trattato, di cui la convenzione 8 ottobre 1921 vuol essere un'anticipazione, che ha in sè l'idoneità a diventarne la fucina.

Art. 4. Il Governo brasiliano quando avrà istituito il suo Dipartimento nazionale del lavoro e in conformità dei suoi regolamenti vigilerà alla rigorosa ispezione del lavoro e curerà la protezione ed il miglior collocamento possibile degli immigranti italiani, controllando la perfetta esecuzione dei contratti di lavoro conclusi fra imprenditori e lavoratori.

Le disposizioni di quest'articolo non richiedono particolari chiarimenti. E solo da rilevare che esso si riannoda all'art. 2, di cui, come già si è osservato, precisa l'efficacia sotto l'aspetto amministrativo, in quanto espressamente stabilisce che il Governo controllerà la perfetta esecuzione dei contratti di lavoro conclusi fra imprenditore e lavoratore. Tali contratti, quindi, non soltanto saranno regolati secondo la legge italiana, ma dovranno

zione gratuita ai figli dei coloni, nelle quali sarà obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana, della storia e della geografia dell'Italia per i figli degli italiani;

l'obbligo della *fazenda* di provvedere gratuitamente all'assistenza medica;

l'obbligo per la *fazenda* di riconoscere alla casa di abitazione del colono, che essa deve fornire gratuitamente, il carattere di domicilio privato del colono, la cui inviolabilità deve essere rispettata anche dalla *fazenda* e dai suoi impiegati;

il consenso che in via anticipata e generale la *fazenda* si obbliga a dare perchè i Consoli, i loro delegati e gli agenti delle Società italiane riconosciute dal Governo dello Stato di S. Paolo abbiano libero ingresso nella *fazenda* per poter verificare se il contratto è fedelmente adempiuto in tutte le sue clausole;

la clausola compromissoria per cui le controversie sollevate dal colono in riguardo al contratto saranno deferite all'arbitrato del Console italiano o di un suo delegato;

il concorso del Console nel fissare la graduazione delle multe comminate dalla *fazenda* ai coloni per infrazioni agli ordini interni di lavoro;

la obbligatoria destinazione delle multe ad un fondo unico speciale per contribuire alla costituzione di cooperative per coloni a scopo di assistenza in caso di malattia, infortunio, morte, educazione fisica, o rimpatrio e concorso del Console nella vigilanza di tale fondo.

anche avere la garanzia amministrativa della vigilanza del Governo sulla loro esecuzione.

Art. 5. Il Governo brasiliano faciliterà l'organizzazione ed il funzionamento delle società cooperative di consumo, di credito, di produzione, di lavoro, di previdenza e di assistenza, ecc., tra i lavoratori agricoli italiani accordando loro tutte le facilitazioni possibili.

In base a questo articolo, le varie forme di cooperative, costituite dagli emigranti italiani in Brasile, avranno, anzitutto, a prescindere da altre eventuali facilitazioni, il diritto alla parità di trattamento con le cooperative nazionali nel godimento dei benefici concessi dalle leggi locali. Ciò potrà contribuire a dare sviluppo alla emigrazione di lavoratori italiani associati in cooperative di lavoro.

Art. 6. Gli immigranti italiani godranno in Brasile di tutte le facilitazioni, i benefici ed i privilegi che siano accordati o venissero in avvenire accordati agli immigranti di altri paesi.

Come già nel trattato di lavoro col Lussemburgo (1), anche in questa convenzione viene, con questo articolo, introdotta la clausola c. d. della nazione più favorita. Se il Brasile stipulasse con altri Stati accordi di emigrazione e lavoro, nei quali concedesse agli immigrati benefici diversi o maggiori di quelli previsti dall'accordo con l'Italia, tali benefici saranno, per effetto di detto articolo, estesi di diritto agli immigrati italiani.

Art. 7. Il Governo brasiliano faciliterà l'opera delle Società italiane, regolarmente costituite fra italiani in Brasile, che si proponcano di consigliare gli immigranti italiani e di facilitarne il lavoro.

Nei porti di sbarco degli immigranti è particolarmente sentita la opportunità di un'azione di assistenza, che può essere

(1) V. *Bollettino dell'emigrazione*, XX (1921), pag. 21.

svolta da istituzioni private. Con questo articolo, si assicurano a tali istituzioni le condizioni necessarie perchè, anche nei rapporti con le autorità locali, esse possano esplicare efficacemente la loro attività per fornire agli emigranti l'opportuna assistenza.

3. La convenzione, firmata dai plenipotenziari dei due Governi, entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche. In conformità al diritto costituzionale del Brasile (cost. art. 34. 48) la convenzione prima di essere ratificata dal Presidente sarà sottoposta al Congresso. Essa resterà in vigore a tempo indeterminato, salvo facoltà in ogni tempo per ciascuno dei due Stati di denunciarla con un preavviso di sei mesi (art. 8).

T. PERASSI

Prof. ord. nella Facoltà di Scienze economiche e commerciali
di Napoli.